



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA  
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Gentile Presidente,

in relazione alle richieste di chiarimento di cui all'allegata lettera della S.V., si conferma che secondo la disciplina prevista del 593/00 e relativi allegati, l'affidamento a soggetti terzi (consulenze o prestazioni di terzi, secondo la predetta disciplina) di quote di attività progettuali da parte del soggetto proponente prevede che il relativo costo sia rendicontato secondo il noto principio del "criterio di cassa": pertanto, il proponente committente deve rendicontare il costo effettivamente sostenuto nei confronti del soggetto commissionario, secondo quanto previsto dallo specifico contratto di consulenza, esponendo non solo tale contratto ma anche la fattura (o nota di credito) prodotta dal commissionario, nonché la attestazione dell'avvenuto incasso.


L'indicazione preventiva dei "consulenti" è richiesta dal MIUR per migliorare e rendere più complete le attività di valutazioni progettuali, tuttavia ove il soggetto committente (quindi, presente tra i proponenti del progetto) sia un soggetto pubblico, questi è evidentemente tenuto all'osservanza delle norme di contabilità di stato ivi comprese quelle poche disciplinano, secondo procedure di evidenza pubblica, la scelta del soggetto terzo.

Ciò premesso, si fornisce risposta ai successivi quesiti della sopracitata lettera.

- è possibile individuare successivamente i soggetti terzi solo nel caso di proponenti tenuti a rispettare procedure di evidenza pubblica, fermo restando la relativa previsione di spesa. Al riguardo si conferma, tuttavia, che in fase di esecuzione dei progetti sono possibili successive variazioni di spesa, richieste preventivamente al Ministero e da questo approvato attraverso i suoi organi di valutazione;
- il soggetto terzo può creare ATS con altri soggetti terzi ma non fra questi e gli altri organismi di ricerca già presenti tra i soggetti proponenti;
- una Università, così come ogni altro soggetto, non presente, neanche come terzo, tra la compagine propostasi in sede di presentazione del progetto, non può essere inserita successivamente all'interno di tale partenariato.
- in caso di aggregazione tra più progetti - e al fine di rispettare il vincolo degli 8 proponenti - si conferma, infine, la possibilità di modificare le ATS già costituite e/o costituirne di nuove, in ogni caso composte esclusivamente tra quei soggetti proponenti già presenti al momento della presentazione delle idee progettuali.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale  
(Dott. Emanuele Fidora)



# C O D A U

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

Il Presidente

**Brescia, 17 aprile 2013**  
**Prot. 25/13**

Preg. mo Dott. Emanuele FIDORA  
Direttore Generale per il coordinamento e lo  
sviluppo della ricerca  
MIUR  
P. le Kennedy, 20  
ROMA


**Oggetto: Bando Smart Cities - soggetti terzi – richiesta di chiarimenti**

In relazione al Bando Smart Cities and Communities di cui al decreto direttoriale n. 391/Ric del 5 luglio 2012, sulla base delle FAQ pubblicate in fase di presentazione delle idee progettuali e della modulistica messa a disposizione per la presentazione delle proposte esecutive, in questa fase è richiesto di indicare chi siano i soggetti terzi e i loro costi devono rientrare alla voce di spesa "costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini di attività di ricerca".

In considerazione della normativa nazionale sugli appalti pubblici, in tale voce dovrebbero poter rientrare sia i subcontratti che si intende affidare a consulenti/prestatori di servizi non ancora individuati in sede di presentazione dei progetti esecutivi, sia le parti terze che collaboreranno alla realizzazione delle attività progettuali.

La natura di parti terze in questa seconda accezione, sembra essere quella di università e/o enti di ricerca che non sono dei meri prestatori di servizio ma sono coinvolti attivamente nella realizzazione delle attività progettuali nel loro complesso. La formalizzazione di tale partecipazione di conseguenza non dovrebbe avvenire sulla base di accordi di natura commerciale, che impongono l'individuazione del soggetto sulla base di procedure ad evidenza pubblica, e successivamente l'emissione da parte di questi di una fattura il cui costo andrà rendicontato dai partecipanti principali nella voce relativa alle consulenze. La loro partecipazione al progetto dovrebbe invece - come accade per alcune categorie di soggetti terzi nel 7° Programma Quadro dell'UE - poter essere formalizzata tramite un "accordo collaborativo" fra il/i soggetto/i terzo e il partner "a pieno titolo" che riceverà e distribuirà il contributo del MIUR, sulla base della rendicontazione dei costi effettuata dal soggetto terzo e con le stesse regole e gli stessi vincoli previsti per i partecipanti principali (non quindi con l'emissione di una fattura).

Le chiediamo pertanto se il Ministero può confermare l'interpretazione su illustrata per "soggetti terzi".



# CODAU

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

Il Presidente

**Brescia, 17 aprile 2013**  
**Prot. 25/13**

Qualora invece i "soggetti terzi" non si potessero assimilare alle parti terze come sopra proposto, al fine di rispettare quanto richiesto dal bando e in conformità a quanto imposto dalla normativa, al fine di non escludere potenziali soggetti interessati a contribuire alle attività di ricerca:

- sarebbe possibile, sulla procedura SIRIO, indicarne i relativi costi alla voce "c) Costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti" senza però indicare nominativamente tali soggetti terzi e pertanto individuarli successivamente seguendo le procedure ad evidenza pubblica?
- sarà possibile, in fase di esecuzione dei progetti, modificare le voci di spesa ed inserire costi per soggetti terzi non previsti in fase di predisposizione dei progetti esecutivi?
- nel caso in cui il soggetto terzo fosse un soggetto privato sarebbe possibile, qualora fra i proponenti ci fosse una ATS, modificarla e farvelo rientrare? Oppure creare una nuova ATS qualora non preesistente?
- nel caso in cui il soggetto terzo fosse un organismo di ricerca/consorzio interuniversitario/università sarebbe possibile creare una ATS fra questo soggetto e gli organismi di ricerca già presenti fra i soggetti proponenti?
- sarà possibile, successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi e durante la loro esecuzione, costituire ATS fra una Università facente parte di un partenariato e un'altra Università non indicata in progetto?

Infine sarebbe gradito un chiarimento sulla possibilità data dal bando di accorpate/integrare più idee progettuali rispettando il vincolo degli 8 proponenti e cioè se nel caso di accorpamento/integrazione di più idee progettuali, al fine di rispettare tale vincolo, sia possibile modificare le ATS già costituite.

Ringraziandola in anticipo per l'attenzione, Le invio i più cordiali saluti

Enrico Peliti  
